

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 maggio 2018, n. G06264

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 85 medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 della Regione Lazio.

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 85 medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018 – 2021 della Regione Lazio.

IL SEGRETARIO GENERALE

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Formazione, Comunicazione, Ricerca e Innovazione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, e successive modifiche con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche Sociali e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTI l'art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l'art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri del Direttore Regionale;

VISTE la D.G.R. n. 837 del 11 dicembre 2017, e la D.G.R. n. 200 del 24 aprile 2018, con le quali è stato attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale "Salute e Politiche sociali";

VISTI gli Atti di Organizzazione n. G18090 del 21 dicembre 2017 e n. G05307 del 23 aprile 2018, con i quali è stata affidata ad interim la responsabilità dell'"Area Formazione, Comunicazione, Ricerca e Innovazione" della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali" al dirigente dell'Area "Risorse Economico-finanziarie" della medesima Direzione;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO, in particolare, l'art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., che ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017, che ha modificato gli articoli 5 e 6 del decreto del 7 marzo 2006, disponendo che "i requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione";

RITENUTO, in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale 2018 - 2021, di dover determinare in n.85 (ottantacinque) medici il fabbisogno per soddisfare le esigenze formative regionali nei limiti delle riserve finanziarie garantite dal Ministero della Salute;

CONSIDERATO che le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per l'organizzazione ed attuazione del corso di cui trattasi sono finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale con la ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la formazione in medicina generale;

VISTA la nota prot.n. 0025593/DGPROF dell'11 maggio 2018, con la quale il Ministero della Salute tramite il coordinamento tecnico della Commissione Salute comunica la disponibilità finanziaria sul Fondo Sanitario Nazionale per la copertura complessiva delle spese relative al fabbisogno di formazione in medicina generale di tutte le Regioni e Province autonome;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018 – 2021;

RITENUTO pertanto di approvare, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale, il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e le Province Autonome di cui all'allegato "A", e lo schema di domanda di partecipazione di cui all'allegato "B", parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di approvare il bando concorsuale per l'ammissione di n. 85 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018 - 2021, con impegno a tempo pieno, riportato nell'Allegato "A", e lo schema di domanda di partecipazione di cui all'allegato "B", parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Le spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all'organizzazione ed attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui trattasi sono finanziate con le quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione vincolata assegnate annualmente dal Ministero della Salute.

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all'impegno degli importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all'organizzazione e attuazione del suddetto corso.

Il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Tardiola

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018-2021
DELLA REGIONE LAZIO**

Art. 1 - Contingente

1. Nella Regione Lazio, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018–2021, di n. 85 laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del d.lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- nonché dei seguenti requisiti, da possedere entro l'inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di novembre 2018:
- b) abilitazione dell'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

3. I requisiti di cui ai punti 1. e 2. lett. a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.

4. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di novembre 2018, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2. lett. c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato B), deve essere compilata, firmata dal candidato, scansionata e salvata in formato PDF. Il file PDF deve quindi essere inviato, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in una delle seguenti modalità:

- a) utilizzando la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo web www.regione.lazio.it/concorso.mmg, seguendo le istruzioni ivi riportate;
- b) la domanda di partecipazione può essere inviata, in alternativa, utilizzando la propria casella di Posta Elettronica Certificata-PEC, di cui all'art. 4 del presente bando, all'indirizzo PEC della Regione Lazio areaformazione@regione.lazio.legalmail.it, specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale" e allegando sia il file PDF della domanda compilata (secondo l'allegato B) e scansionata, sia il file PDF della scansione di un documento di identità in corso di validità.

2. Il periodo utile per la presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, inizia dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine di presentazione scade il trentesimo giorno successivo alla data medesima di pubblicazione in Gazzetta. Per "termine di presentazione della domanda" si intende:

- per chi ha presentato la domanda con la modalità di cui al punto a) del precedente comma, la data e l'ora di invio della domanda con relativa generazione del codice identificativo della domanda;
- per chi ha presentato la domanda con la modalità di cui al punto b) del precedente comma, la data e l'ora di invio della domanda dalla casella di Posta Elettronica Certificata del candidato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata sopra indicato.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4;

nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:

- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);

- i) qualora il candidato dichiara di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine - lett. e) ed f) – dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso.

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.

6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

7. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata che, per l'intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare nella domanda i recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Eventuali variazioni di recapito telefonico, indirizzo di domicilio o recapito postale devono essere tempestivamente comunicati.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. Ogni comunicazione relativa alla procedura concorsuale, alla formazione e allo scorrimento della graduatoria, è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata, ad eccezione di quelle per cui è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Lazio per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale,

obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al momento della presentazione della domanda che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del d.lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Sono considerate irricevibili, e comportano quindi l'esclusione dal concorso:
 - a) le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'art. 3 del presente Bando;
 - b) le domande inviate oltre il termine di scadenza indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente Bando e prima della data di pubblicazione dello stesso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
 - la mancata apposizione della firma sulla domanda di ammissione;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4;
 - non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet www.regione.lazio.it, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi.

Art. 6 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile attraverso il sito internet www.regione.lazio.it, e affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet www.regione.lazio.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lazio.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio oggettivo stabilito dalla Regione.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 7 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi comma 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami;

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato per la correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 9 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 10 - Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lazio.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Lazio, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 11 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta via PEC, inoltrata individualmente, della possibilità di ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella PEC di cui al precedente punto, verranno comunicate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'utile inserimento al Corso tramite PEC medesima. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati che saranno utilmente collocati nella graduatoria, ma che non erano in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, saranno ammessi al corso solo se dichiareranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, entro la data di avvio ufficiale del corso di formazione medesimo:

- a) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi al corso.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate ai punti 1., 2. e 3. del precedente art.11.

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorni successivi all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 14 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 15 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Lazio.

Art. 16 - Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 inizia entro il mese di novembre, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 18 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30/11/2018.
2. Ulteriori informazioni sul concorso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il seguente indirizzo Internet:
 - <http://www.regione.lazio.it/concorso.mmg>

Allegato B

Stampare e compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile. Firmare. Scansionare e presentare secondo le modalità riportate all'art. 3 del Bando di Concorso (Allegato A).

Alla Regione Lazio
Assessorato alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria
Direzione Salute e Politiche Sociali
Area GR.11.42

Il/La sottoscritto/a _____
(COGNOME e NOME)

nato/a _____ Provincia _____ Stato _____

il _____ e residente a _____ (provincia di _____)

in via/piazza _____ n. civico _____ CAP _____

codice fiscale _____, telefono fisso _____,

cellulare _____, PEC: _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e ss.mm.ii., indetto da codesta Regione con Determinazione n. _____ del _____.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea

_____ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea)

2. di essere cittadino _____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

non avente cittadinanza di Stato membro UE, e di essere familiare di _____
(indicare COGNOME e NOME del familiare)

cittadino di _____ Stato membro UE,
(indicare la cittadinanza del familiare)

e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001:

titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____;

3. di essere cittadino _____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)

non avente cittadinanza UE, in possesso di una delle seguenti condizioni (comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001):

- titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____
- titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____
- titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità,
rilasciato dalla Questura di _____ il _____

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno)
presso l'Università di _____

5. riguardo al requisito dell'abilitazione all'esercizio professionale, dichiara:

- di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito:
- a. presso l'Università di _____ il _____
- OVVERO
- b. con Decreto Ministeriale numero _____ del _____

di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

6. riguardo al requisito dell'iscrizione all'ordine, dichiara:

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di _____
- di NON essere iscritto/a all'albo di un ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o dell'iscrizione all'ordine (lettere e ed f del comma 4 dell'art. 3 del Bando), ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto segue:

Il sottoscritto, dott. _____ dichiara di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di novembre 2018, pena la non ammissione al corso.

7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del Corso triennale di formazione.

Dichiara inoltre:

- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;
- di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia

(se si indicare quale)

Comunica il seguente recapito:

Domicilio digitale (indirizzo PEC, ai sensi dell'art. 4 del Bando): _____

E i seguenti eventuali ulteriori recapiti:

Residenza/domicilio:

città _____ (provincia di _____)

Via/Piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____ recapiti telefonici:

telefono fisso _____ cellulare _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione specifica in medicina generale, presso la Regione Lazio, in qualità di titolare, e presso la Direzione Salute e Politiche Sociali in qualità di responsabile. L'eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità previste, e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.

Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Lazio, numero verde 800.01.2283, urp@regione.lazio.it.

Data: _____

Firma

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA IN CARTA SEMPLICE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'